DOMANI SICURO PLUS

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO
DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE ISCRITTO ALL'ALBO
TENUTO DALLA COVIP AL N. 5068

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

(redatto ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art.11, comma 7)

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione DOMANI SICURO PLUS.
Italiana Assicurazioni S.p.A. che istituisce la suddetta forma pensionistica individuale si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 01/01/2019.

ed. 1/2019 - Tar. ITAPIPDSP1 – ITAPIPDSP3

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - CAPITALE SOCIALE € 40.455.077,50 I.V. - REG. IMP. MILANO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00774430151 - R.E.A. MILANO N. 7851 - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO: SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - ISCRITTA AL N. 1.00004 DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE ED APPARTENENTE AL GRUPPO ASSICURATIVO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI

SEZIONE I: NORME GENARALI

Art. 1 - Oggetto

1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte della Società (di seguito **"Anticipazione"**), così come previsto dal Regolamento del PIP.

Art. 2 Condizioni per ottenere l'Anticipazione

2.1. L'Anticipazione può essere concessa dalla Società esclusivamente nei seguenti casi:

a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R 380/2001 e sue modifiche ed integrazioni, relativamente alla prima casa di abitazione;
d) per ulteriori esigenze indicate dall'Aderente.

2.2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'Aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito **"Anzianità"**). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

2.3. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'Aderente in qualsiasi momento.

2.4. L'Anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

2.5. In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, la Società si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari di erogazione dell'Anticipazione.

Art. 3 Importo dell'Anticipazione

3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue: 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2.1; 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.1.

3.2 L'ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.

3.3 L'Anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'Aderente con versamenti annuali da eseguirsi nel mese di dicembre, previa compilazione ed invio alla Società di un apposito modulo.

Art. 4 Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

4.1 L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'Aderente, compilando l'apposito modulo e, in caso di adesioni su base collettiva, facendolo sottoscrivere dall'azienda di appartenenza dell'Aderente beneficiario. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata alla Società e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.

4.2 La Società provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 60 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'Aderente.

4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la Società invia all'Aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.

4.4 La documentazione prodotta dall'Aderente in originale sarà restituita dalla Società successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

4.5 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Società non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI E' POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Art. 5 – Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

5.1 L'Anticipazione è concessa all'Aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).

5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'Aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'Aderente beneficiario della prestazione.

5.3 L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'Aderente e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o familiari fiscalmente a carico dell'Aderente.

5.4 L'Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa.

5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;

fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, la Società non ritenga opportuno corrispondere all'Aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.

5.6 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Art. 6 Acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli

6.1 L'Anticipazione è concessa all'Aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'Aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;

dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.

6.3 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: acquisto da terzi; - acquisto in cooperativa; costruzione in proprio. La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:

In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo).

In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'Aderente o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.

In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 30 giorni dall'erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori.

In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

6.4 Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione sopra indicata, l'Aderente dovrà informare la Società fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'Aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

6.5 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'Aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'Aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

6.6 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Art. 7 Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'Aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'Aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

progettazione ed esecuzione dei lavori;
acquisto dei materiali; perizie e sopralluoghi;
oneri di urbanizzazione;
altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'Aderente i seguenti documenti:

a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);

b) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;

c) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative); e/o:

d) ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'Aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di Euro 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

In sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea autocertificazione (vedi facsimile allegato al modulo di richiesta anticipazione). In tal caso la Società si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'Aderente attraverso l'esibizione dei documenti, tra i quali:

- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'Aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare;
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
- copia della ricevuta di pagamento dell'IMU, se dovuta;
- comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri.

7.6 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta che dovrà essere presentata entro i successivi 90 giorni.

Art. 8 Ulteriori esigenze dell'Aderente

8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa all'Aderente per ulteriori sue esigenze.

8.2 In tale ipotesi, la richiesta di anticipazione presentata dall'Aderente alla Società non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

Art. 9 Dichiarazione di responsabilità

9.1 La Società che ha istituito il PIP si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Norma transitoria deroga relativa alle popolazioni colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017

A norma dell'art. 48 comma 13 bis del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 229/2016 G.U. n. 294 del 17 dicembre 2016, le domande di anticipazioni, di cui alla precedente sezione **Disposizioni Generali Condizioni per ottenere l'anticipazione punti 2), 3) e 4),** avanzate da aderenti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis della suddetta Legge, sono accolte a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare.

Si precisa che nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le agevolazioni di cui sopra si applicano limitatamente agli aderenti danneggiati che inoltrino, sia alle forme pensionistiche sia all'INPS che all'Agenzia delle Entrate competenti per territorio, la dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. documentazione amministrativa).

Infine, le agevolazioni si applicano anche ai residenti in comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2 bis del citato Decreto ma rientranti nelle regioni interessate dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), purchè dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

La deroga ha durata triennale e si applica, quindi, alle domande pervenute al Fondo nel periodo intercorrente fra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2019.

Di seguito sono riportati gli elenchi dei Comuni interessati dalla norma transitoria.

Allegato 1
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (art.1)

REGIONE ABRUZZO	31. Roccafluvione (AP)
Area Alto Aterno -Gran Sasso Laga:	32. Rotella (AP)
1. Campotosto (AQ)	33. Venarotta (AP)
2. Capitignano (AQ)	Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
3. Montereale (AQ)	34. Acquacanina (MC)
4. Rocca Santa Maria (TE)	35. Bolognola (MC)
5. Valle Castellana (TE)	36. Castelsantangelo sul Nera (MC)
6. Cortino (TE)	37. Cessapalombo (MC)
7. Crognaleto (TE)	38. Fiastra (MC)
8. Montorio al Vomano (TE)	39. Fiordimonte (MC)
REGIONE LAZIO	40. Gualdo (MC)
9. Accumoli (RI)	41. Penna San Giovanni (MC)
10. Amatrice (RI)	42. Pievebovigliana (MC)
11. Antrodoco (RI)	43. Pieve Torina (MC)
12. Borbona (RI)	44. San Ginesio (MC)
13. Borgo Velino (RI)	45. Sant'Angelo in Pontano (MC)
14. Castel Sant'Angelo (RI)	46. Sarnano (MC)
15. Cittareale (RI)	47. Ussita (MC)
16. Leonessa (RI)	48. Visso (MC)
17. Micigliano (RI)	REGIONE UMBRIA
18. Posta (RI)	Area Val Nerina:
REGIONE MARCHE	49. Arrone (TR)
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:	50. Cascia (PG)
19. Amandola (FM)	51. Cerreto di Spoleto (PG)
20. Acquasanta Terme (AP)	52. Ferentillo (TR)
21. Arquata del Tronto (AP)	53. Montefranco (TR)
22. Comunanza (AP)	54. Monteleone di Spoleto (PG)
23. Cossignano (AP)	55. Norcia (PG)
24. Force (AP)	56. Poggiodomo (PG)
25. Montalto delle Marche (AP)	57. Polino (TR)
26. Montedinove (AP)	58. Preci (PG)
27. Montefortino (FM)	59. Sant'Anatolia di Narco (PG)
28. Montegallo (AP)	60. Scheggino (PG)
29. Montemonaco (AP)	61. Sellano (PG)
30. Palmiano (AP)	62. Vallo di Nera (PG)

Allegato 2
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (art.1)

REGIONE ABRUZZO	34. Gagliole (MC)
1. Campli (TE)	35. Loro Piceno (MC)
2. Castelli (TE)	36. Macerata
3. Civitella del Tronto (TE)	37. Maltignano (AP)
4. Torricella Sicura (TE)	38. Massa Fermana (FM)
. Tossicia (TE)	39. Matelica (MC)
6. Teramo	40. Mogliano (MC)
REGIONE LAZIO	41. Monsapietro Morico (FM)
7. Cantalice (RI)	42. Montappone (FM)
8. Cittaducale (RI)	43. Monte Rinaldo (FM)
9. Poggio Bustone (RI)	44. Monte San Martino (MC)
10. Rieti	45. Monte Vidon Corrado (FM)
11. Rivodutri (RI)	46. Montecavallo (MC)
REGIONE MARCHE	47. Montefalcone Appennino (FM)
12. Apiro (MC)	48. Montegiorgio (FM)
13. Appignano del Tronto (AP)	49. Monteleone (FM)
14. Ascoli Piceno	50. Montelparo (FM)
15. Belforte del Chienti (MC)	51. Muccia (MC)
16. Belmonte Piceno (FM)	52. Offida (AP)
17. Caldarola (MC)	53. Ortezzano (FM)
18. Camerino (MC)	54. Petriolo (MC)
19. Camporotondo di Fiastrone (MC)	55. Pioraco (MC)
20. Castel di Lama (AP)	56. Poggio San Vicino (MC)
21. Castelraimondo (MC)	57. Pollenza (MC)
22. Castignano (AP)	58. Ripe San Ginesio (MC)
23. Castorano (AP)	59. San Severino Marche (MC)
24. Cerreto D'esi (AN)	60. Santa Vittoria in Matenano (FM)
25. Cingoli (MC)	61. Sefro (MC)
26. Colli del Tronto (AP)	62. Serrapetrona (MC)
27. Colmurano (MC)	63. Serravalle del Chienti (MC)
28. Corridonia (MC)	64. Servigliano (FM)
29. Esanatoglia (MC)	65. Smerillo (FM)
30. Fabriano (AN)	66. Tolentino (MC)
31. Falerone (FM)	67. Treia (MC)
32. Fiuminata (MC)	68. Urbisaglia (MC)
33. Folignano (AP)	REGIONE UMBRIA
	69. Spoleto (PG)

Allegato 2-bis
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (art.1)

REGIONE ABRUZZO	
1. Barete (AQ)	6. Colledara (TE)
2. Cagnano Amiterno (AQ)	7. Isola del Gran Sasso (TE)
3. Pizzoli (AQ)	8. Pietracamela (TE)
4. Farindola (PE)	9. Fano Adriano (TE)
5. Castelcastagna (TE)	